

Sicurezza e delega di funzioni: il lavoratore può dire di no

Il Ministero del Lavoro il 2 Novembre 2015, in risposta all' istanza di Interpello n. 7/2015, avanzata dall'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, ha precisato che la delega di funzioni sulla sicurezza del lavoro deve essere accettata dal delegato, altrimenti non è valida. A differenza del conferimento d'incarico che implica l'impossibilità del rifiuto, infatti, la delega presuppone la possibilità della non accettazione da parte del destinatario.

.....

L'Istanza

L'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla delega di funzioni. In particolare l'Unione Sindacale ha chiesto di sapere **“se esiste l'obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega.”**

La risposta del Ministero del Lavoro

Premessa

Premesso che l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) prevede che “la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

La risposta

L'art. 16 cit. prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di **delegare i propri obblighi**, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.

Tra le caratteristiche indicate nell'art. 16, comma 1, il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega **“sia accettata dal delegato per iscritto”**, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una **non accettazione della stessa**.

In sintesi

Non esiste alcun obbligo di accettazione della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro: il lavoratore interessato, infatti, può rifiutare tale delega.

Le motivazioni da parte del lavoratore per il rifiuto alla delega possono essere in effetti diverse: solo a titolo di esempio, la consapevolezza di non possedere i requisiti professionali per il corretto e completo svolgimento della funzione, che, peraltro, è sovente accompagnata da provvedimenti sanzionatori penali in caso di inosservanze, oppure ancora la consapevolezza della mancanza delle risorse economiche necessarie a far fronte alle varie e diverse esigenze che caratterizzano la funzione.

A questo proposito è utile osservare che, fatta salva l'esclusione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione protezione, la valutazione dei rischi e la redazione del documento della sicurezza, tutte le altre funzioni elencate nell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 sono delegabili e tutte richiedono una professionalità specifica, oltre ad un potere di organizzazione e di spesa che se non previsti possono costituire un valido motivo di non accettazione da parte del soggetto individuato.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)